



## **COMUNE DI SAN CIPIRELLO**

**Città Metropolitana di Palermo  
AREA 4 TECNICA & SUAP**

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.TO LEG.VO 50/2016.**

**Affidamento del servizio di architettura e ingegneria, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione lavori e rilascio certificato di regolare esecuzione dei lavori di: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE CIRCOSCRITTO TRA CORSO TRENTO, CORSO TRIESTE E VIA ALDO MORO - CUP - C82I20000040001 CIG – Z242D5B9FB**

**Allegato alla manifestazione di interesse**

## **Schema di Contratto**

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE CIRCOSCRITTO TRA CORSO TRENTO, CORSO TRIESTE E VIA ALDO MORO - CUP –C82I20000040001**

***CONTRATTO***

recante patti e condizioni per il servizio di **architettura e ingegneria, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione lavori e rilascio certificato di regolare esecuzione.**

**Tra**

- il/la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via /piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»,

**e**

- il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto (scegliere la fattispecie pertinente)

*proprio*, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'*associazione professionale* di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori

\_\_\_\_\_ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della *società di* \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 46, comma 1, lettera \_\_ del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

*(oppure)*

del *consorzio stabile di società* di cui all'articolo 46 c.1 lett. f) del decreto legislativo n. 50 del 2016 denominato " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_; quale operatore economico

*(scegliere la fattispecie pertinente)*

singolo;

*(oppure)*

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016), con atto di mandato rogato dal notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

**Premesso che**

- con Determinazione del Responsabile dell'AREA 4 Tecnica Suap. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata attivata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016

per l'affidamento dell'appalto del **servizio di architettura e ingegneria, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione lavori e rilascio certificato di regolare esecuzione** CIG \_\_\_\_\_, relativamente ai **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE CIRCOSCRITTO TRA CORSO TRENTO, CORSO TRIESTE E VIA ALDO MORO CUP C89F18000390002** da formalizzarsi con la sottoscrizione del contratto di appalto il cui schema è stato allegato alla Lettera di invito alla procedura prot. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;

- che l'oggetto dell'incarico e la sua durata sono stabiliti nella Lettera di invito alla procedura;
- che il Committente ha esperito con esito positivo le verifiche preliminari alla sottoscrizione del presente contratto;

**Premesso inoltre che**

- a) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente contratto non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi;
- b) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto;
- c) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale

**con la firma del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni del *Servizio di architettura e ingegneria, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione lavori e rilascio certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE CIRCOSCRITTO TRA CORSO TRENTO, CORSO TRIESTE E VIA ALDO MORO CUP C89F18000390002*

2. L'incarico è conferito e accettato alle condizioni dedotte e risultanti tanto nella Lettera di invito alla procedura prot. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e allegati, richiamata in premessa, quanto nell'offerta, tecnica ed economica, formulata dal Professionista, che, ancorché non allegate materialmente al presente contratto, ne costituiscono tuttavia parte integrante e sostanziale.

**Art. 2. (Obbligazioni del professionista)**

1. Il Professionista è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti di legge relativi alle prestazioni di cui all'art. 1, secondo le necessità e le richieste formulate dal RUP, provvedendo ad organizzare la propria attività secondo i piani di attività o cronoprogrammi definiti con il RUP, al fine di garantire il coordinamento tecnico ed amministrativo con il Committente e con gli enti eventualmente interessati. Le disposizioni del RUP potranno essere comunicate tramite lettera, e-mail, telefonicamente o direttamente a voce. Per lo svolgimento delle attività il Professionista dovrà fare uso delle proprie dotazioni strumentali e, per quanto possibile, potrà fare uso delle dotazioni strumentali e dei materiali messi a disposizione da Questo Ente;
2. Il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico ha l'obbligo di informare il RUP in merito a:
  - ogni problema di carattere procedurale;
  - ogni problema di carattere tecnico amministrativo che possa incidere sul buon esito del progetto per il quale è incaricato;
  - eventuali esigenze da rappresentare per la predisposizione di eventuali modifiche al programma.
4. Il Professionista ha, inoltre, l'obbligo:
  - sulla base di specifiche esigenze di volta in volta concordate con il RUP, di recarsi presso gli uffici del questo Ente o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati utili all'espletamento dei compiti di progettista, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo;
  - partecipare a eventuali incontri, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi convocati o indicati dall'Ente;
  - recarsi presso il cantiere, su richiesta dell'Ente, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
5. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
6. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
7. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
8. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3.
9. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### ***Art. 3. (Compiti del Professionista)***

Redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, effettuare il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, effettuare la direzione durante l'esecuzione dei lavori e rilasciare il certificato di regolare esecuzione. Il progetto dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente, con le modifiche e integrazioni che il Responsabile del Procedimento, in relazione all'importanza e alla tipologia del lavoro, potrà richiedere ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 17 e ss del DPR 207/2010, per quanto applicabili. La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta ai sensi del Decreto MIT 7 Marzo 2018, n. 49.

### ***Art. 4. (Durata dell'incarico professionale)***

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina con il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati è il seguente:

- progetto preliminare: 3 giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto;
- progetto definitivo: 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di assenso sul progetto preliminare;
- progetto esecutivo: 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo;

**Art. 5. (Corrispettivo dell'incarico)**

Il corrispettivo ed il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni del Professionista, determinati a seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento) ammontano a complessivi netti € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo (INARCASSA etc.) pari al \_\_\_% e dall'IVA pari al \_\_\_%.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

In fase di esecuzione del servizio in caso di variazione dell'importo dei lavori il corrispettivo dell'incarico resterà invariato e non verrà riconosciuto alcun compenso in aumento rispetto all'offerta fatta dal professionista in sede di gara.

**Art. 6. (Pagamento dei compensi)**

1. I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: l'intero corrispettivo determinato per tale fase dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

Prestazioni relative all'esecuzione dei lavori: l'intero corrispettivo determinato per tale fase dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Professionista presenta la nota onorari e spese e, successivamente alla verifica di conformità della prestazione resa da parte del RUP da effettuarsi entro i successivi 20 (venti) giorni, emette fattura fiscale in forma elettronica.

2. La fattura fiscale in forma elettronica emessa con riguardo al presente rapporto contrattuale, intestata dovrà riportare il Codice CUP, il Codice CIG e il codice IBAN del conto dedicato. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è 5FDVF6.
3. La liquidazione dei corrispettivi avviene **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della fattura.
4. Il pagamento è subordinato al permanere dell'efficacia temporale della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui all'articolo 12, nonché all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

**Art. 7. (Condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;

### **Articolo 8. (Penali)**

1. Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente contratto.

2. Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, rispetto alla specifica scadenza prevista dal RUP, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, il Committente applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo del corrispettivo totale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'1‰ (uno per mille) ad un massimo del 5‰ (cinque per mille) del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale. Superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Professionista.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista.

6. Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente contratto.

### **Art. 9. (Riservatezza, coordinamento, astensione)**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

4. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dal Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì

prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### **Art. 10. (Risoluzione del contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato:

- contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
- non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;
- assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 9, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 8 c.4;

3. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui all'articolo 12, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio professionale e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;

*(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)*

- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

#### **Art. 11. (Conferimenti verbali)**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessario anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

#### **Art. 12. (Garanzie)**

Il Professionista ha costituito la garanzia definitiva prestata mediante \_\_\_\_\_, di importo pari a € \_\_\_\_\_ corrispondente al \_\_\_\_\_% dell'importo di aggiudicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il Professionista per l'attività di progettista ha presentato copia della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e corredata da apposita appendice riportante gli impegni di cui all'art. 1.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale e al corrispettivo il Professionista dovrà, conseguentemente, adeguare cauzione e polizza.

#### **Art. 13. (Adempimenti legali)**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita la comunicazione antimafia/informativa antimafia, (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

(dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 80 co. 4, quarto periodo il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla quale ha allegato n. \_\_\_\_\_ certificati di regolarità contributiva.



*(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)*

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

#### **Articolo 14. (Subappalto)**

Il subappalto non è ammesso.

#### **Art. 15. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Palermo ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012

8. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 16. (Prestazioni opzionali)**

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 17. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ (oppure)

presso la propria sede in \_\_\_\_\_.  
Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

#### **Art. 18. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato deve comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7** (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro **7** (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 19. (Norme di comportamento)**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.
2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dell'1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.
3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.
4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

**Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3 il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.
7. In ossequio alla dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006):
  1. Il tecnico incaricato dichiara di essere a conoscenza del protocollo di legalità " accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e che qui si intende interamente riportato, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
  2. Il sottoscritto tecnico incaricato si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
  3. Il sottoscritto tecnico incaricato si impegna a segnalare alla prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
  4. Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto informazioni

interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri professionisti partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**5.** Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**6.** Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

**7.** Il sottoscritto tecnico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 40

**8.** Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 319 c.p., 319 bis C.P., 319 ter C.P. , 319 quater C.P. , 320 C.P. , 322 C.P. , 322 bis C.P. , 346 bis C.P. , 353 C.P. e 353 bis C.P.

San Cipirello, lì \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione committente:

Il Tecnico incaricato: